



COMUNE DI LAMON

**REGOLAMENTO DISCIPLINA
PROCEDURE COMPARATIVE PER
IL CONFERIMENTO DEGLI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 13 gennaio 2009 , n. 49 (esecutiva il ...)
coordinato con le modifiche approvate con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:*

Il presente elaborato, avendo natura informativa, non costituisce testo ufficiale del regolamento. Per detto testo si rinvia alle sopra citate deliberazioni.

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e dall'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni, le procedure comparative per il conferimento degli incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria.

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi disciplinati dal D. Lgs. n. 163/2001, gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio legale del Comune e gli incarichi inerenti l'organo di revisione contabile.

Articolo 2

(Presupposti per l'attivazione degli incarichi collaborazione)

Il Comune conferisce gli incarichi di cui al precedente art. 1, solo qualora non disponga di professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

In particolare, devono sussistere i seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del Comune medesimo;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
- e) il compenso previsto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.

Gli incarichi oggetto del presente regolamento, devono inoltre essere conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni ed, in particolare, del programma degli incarichi approvato dal Consiglio Comunale.

Articolo 3

(Limiti di spesa)

Ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 e successive modificazioni, il limite massimo di spesa annua per l'attribuzione degli incarichi esterni è fissato nel bilancio annuale di previsione o documenti allo stesso allegati o nella deliberazione di approvazione.

Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, fermo restando il rispetto della normativa in materia di gestione provvisoria, il limite di spesa è quello previsto nell'ultimo bilancio approvato. In sede di prima applicazione detto limite corrisponde allo stanziamento previsto nell'apposito intervento dell'ultimo bilancio approvato.

Articolo 4

(Pubblicità ed efficacia degli incarichi)

Ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007, i provvedimenti relativi agli incarichi conferiti, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Ai sensi dell'art. 3, comma 18, della legge n. 244/2007, i contratti relativi agli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale del Comune.

Articolo 5

(Competenze)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai dirigenti o responsabili secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Articolo 6

(Procedure)

Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune emana

apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi. I contenuti di detto avviso sono approvati con determinazione del dirigente o responsabile competente.

L'avviso di selezione viene reso pubblico mediante:

- a) pubblicazione all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.
- b) altre forme di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

L'avviso deve contenere:

1. i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
2. la descrizione della professionalità richiesta con indicazione dei relativi requisiti;
3. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che verranno adottati;
4. la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
5. il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 5 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da comunicare ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso;
6. ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Art. 7

(Modalità e criteri di selezione)

La procedura selettiva è affidata al dirigente o responsabile competente il quale può avvalersi di apposita commissione. Detta commissione è costituita dal dirigente o responsabile medesimo e da due componenti scelti anche all'esterno dell'amministrazione.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum;
- eventuale colloquio.

Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la professionalità richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.

Nella seconda ipotesi alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali.

In relazione alla natura dell'incarico, la selezione può aver luogo anche tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione:

- offerta economica;
- proposte migliorative inerenti il programma, progetto od obiettivo posto alla base dell'incarico.

Art. 8

(Conferimento dell'incarico)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposita convenzione che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;

- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso.

Il contratto viene sottoscritto dal dirigente o responsabile competente.

Art. 9

(Casi in cui si può prescindere dalla procedura comparativa)

Il dirigente o responsabile competente, con provvedimento adeguatamente motivato, sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento, può procedere direttamente all'individuazione del prestatore d'opera, prescindendo dall'espletamento della procedura comparativa, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) in caso di esito negativo di precedente procedura comparativa per mancanza di candidati idonei;
- b) per casi di particolare urgenza non imputabile al Comune o gravità che non consentano l'espletamento della procedura comparativa;
- c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- d) per incarichi individuali in relazione ai quali si preveda di corrispondere un compenso non superiore ad euro 4.000,00.

Nei casi suindicati deve comunque essere data pubblicità dell'incarico conferito, anche mediante pubblicazione della relativa determinazione all'albo pretorio del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 127, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007.

ART. 10

(Disposizioni finali)

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari del Comune incompatibili con il presente regolamento.